

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
CULTO - ENTI PUBBLICI

44.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1981

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
	<b>PAG.</b>	
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		
Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita (2527);		
CASINI: Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile (2450) . . . . .	562	
PRESIDENTE . . . . .	562	
BALESTRACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	562, 563, 564	
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	563	
FERRARI MARTE . . . . .	563, 564	
FRANCHI . . . . .	565	
RAFFAELLI EDMONDO . . . . .	562, 565	
RAFFAELLI MARIO . . . . .	564	
		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):
		Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2797) . . . . .
		565
		PRESIDENTE . . . . .
		565, 566
		BALESTRACCI . . . . .
		568
		CARMENO . . . . .
		567
		FRANCHI . . . . .
		567
		SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .
		567
		SCAIOLA, <i>Relatore</i> . . . . .
		565
		<b>Votazioni segrete:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		565, 568

**La seduta comincia alle 10,20.**

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita (2527); e della proposta di legge Casini: Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile (2450).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Casini: « Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

BALESTRACCI, *Relatore*. I due progetti all'ordine del giorno intendono rispondere alle aspettative di quei cittadini che rivolgendosi agli uffici di stato civile per ottenere il rilascio dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, si vedono rilasciare l'estratto medesimo con tutte le indicazioni relative a matrimoni contratti, ma successivamente dichiarati nulli o annullati.

Da più parti è stata prospettata l'opportunità che il suddetto estratto non debba contenere l'indicazione delle annotazioni relative ai matrimoni già contratti dall'interessato, e successivamente dichiarati nulli o annullati, non solo perché ai fini della richiesta quel tipo di specificazione può non avere nessuna influenza, ma anche, e soprattutto, perché viene meno quella riservatezza doverosa su vicende

già conclusesi e talvolta non dipendenti dall'uno o dall'altro coniuge.

L'attuale atteggiamento dei vari uffici di stato civile è piuttosto difforme perché alcuni, a richiesta dell'interessato, omettono queste annotazioni mentre altri continuano ad inserirle. Il disegno e la proposta di legge Casini tendono ad ovviare a questo inconveniente. Pertanto, le annotazioni concernenti gli atti non espressamente richiesti ai sensi dell'articolo 97 del codice civile non verranno più riportate negli estratti per riassunto degli atti di nascita, mentre si dovrà continuare a indicarle nel caso in cui si contragga un nuovo matrimonio anche per porre coloro che ne abbiano interesse nella condizione di conoscere l'esatta posizione di chi sta per sposarsi.

Ritengo che l'articolo unico nel testo del Governo sia completo facendosi carico di tre ipotesi (annullamento dei matrimoni, trascrizione dei matrimoni concordatari e di quelli celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico), mentre quello della proposta di legge Casini sia meno esauriente non contemplando tutta questa casistica.

Mi riservo eventualmente di presentare un emendamento al secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge che preveda il rilascio degli estratti, richiesti ai sensi dell'articolo 97 del codice civile, all'interessato e non a terzi. È una precisazione superflua, ma ci sono giunte sollecitazioni a modificare il testo in questa direzione.

Concludo esprimendo parere favorevole sul disegno di legge che propongo di assumere come testo base.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI EDMONDO. Devo dire con franchezza che il testo Casini non è meno esauriente rispetto a quello del Governo: infatti, stabilendo che deve essere omessa ogni indicazione relativa a sentenze o provvedimenti dichiarativi della nullità del matrimonio, ha uno spettro più ampio dei tre casi previsti nel primo

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

comma del disegno di legge. Intendiamo: il matrimonio è un negozio giuridico tipico nel nostro paese e quindi non è che vi possano essere fattispecie innominate, cosicché le tre individuate nel primo comma del provvedimento governativo mi pare che siano esaurienti, ma mi riferisco a convenzioni internazionali con altri paesi...

**BALESTRACCI, Relatore.** Nella prima parte dell'articolo unico si contempla proprio questo aspetto.

**RAFFAELLI EDMONDO.** Si discute se certe deliberazioni della corte di appello siano atti amministrativi o giurisdizionali. Così, gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione, di cui si parla nel primo comma del disegno di legge, sono giurisdizionali o amministrativi? Mi viene un altro dubbio per gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico.

**BALESTRACCI, Relatore.** Bisogna fare riferimento alla normativa prevista per gli atti concordatari.

**RAFFAELLI EDMONDO.** Ho voluto fare presenti alcune perplessità. Il nostro giudizio sul disegno e sulla proposta di legge Casini è comunque nettamente favorevole.

Per quanto riguarda il testo base, da scegliere, ritengo che sarebbe preferibile quello Casini che, fra l'altro, prevede il rilascio degli estratti all'interessato. Nel testo del Governo questo è implicito, perché il rilascio avviene sempre su domanda dell'interessato, però sappiamo che lo scopo del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone. È vero che la procura autorizza il rilascio solo previa domanda del cittadino interessato ma, aderendo alle richieste della Lega dei cittadini che ha sollevato problemi circa lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, penso che, nel caso in cui la Commissione decida di accogliere la

proposta del relatore di assumere come testo base il disegno di legge, sia opportuno approvare l'emendamento preannunciato dal relatore.

**FERRARI MARTE.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge che dobbiamo approvare rapidamente perché contribuisce a risolvere un problema che pone molto spesso in grosse difficoltà il personale degli uffici di stato civile. Per la mia esperienza diretta nel campo sindacale, posso dire che molto spesso documenti richiesti per motivi di pensione e lavoro contengono annotazioni assolutamente prive d'interesse per l'uso a cui sono destinati. Concordo con la modifica preannunciata dal relatore che, fra l'altro, viene contemplata in un articolo aggiuntivo che mi riservo di presentare.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BALESTRACCI, Relatore.** Faccio presente che il ministro di grazia e giustizia ha concordato il testo con il ministro dell'interno ed è molto attento ai rapporti internazionali in materia, tanto che nel disegno di legge si fa riferimento anche alle deliberazioni dello Stato italiano per i matrimoni celebrati all'estero.

**CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il testo Casini è più sintetico rispetto a quello del Governo, però quest'ultimo ha il pregio di eliminare incertezze e dubbi interpretativi in un tema così delicato quale quello delle annotazioni in margine agli atti di stato civile.

**BALESTRACCI, Relatore.** Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2527.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2527. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui successivamente è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la Corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.

L'onorevole Raffaelli Edmondo ha presentato il seguente emendamento:

*Alla seconda riga dell'articolo unico, sopprimere la parola: « successivamente ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Raffaelli Mario e Ferrari Marte hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*« Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

## ART. 2.

L'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

*« Negli estratti per riassunto dell'atto di nascita, richiesti per fini diversi da quelli di cui l'articolo 97 del codice civile, deve essere omessa ogni indicazione relativa a sentenze o provvedimenti dichia-*

*rativi della nullità del matrimonio. Il suddetto estratto, richiesto secondo i dettami dell'articolo 97 del codice civile, viene rilasciato all'interessato, ponendo in calce al medesimo l'uso a cui è destinato ».*

FERRARI MARTE. Lo scopo di questo emendamento è quello di garantire quel principio di riservatezza doveroso nei confronti dell'interessato al quale l'estratto è rilasciato, dal momento che quello richiesto per fini diversi da quelli di cui all'articolo 97 del codice civile, può essere richiesto anche da altre persone fisiche e giuridiche. Invece, l'estratto richiesto secondo i dettami dell'articolo 97 del codice civile dovrà essere rilasciato all'interessato ponendo in calce al medesimo l'uso a cui è destinato.

BALESTRACCI, *Relatore*. Il suo emendamento, onorevole Marte Ferrari, è del tutto simile all'articolo unico della proposta di legge Casini. In verità, il testo di quell'articolo unico può sembrare più depurato e più chiaro di quello del Governo; quest'ultimo, però, contiene non solo i riferimenti più specifici e comprensivi di tutti i possibili casi, ma prevede, altresì, che identico trattamento sia riservato anche ai matrimoni celebrati all'estero e recepiti in Italia. Lo specchio dei casi presi in esame, quindi, è molto più ampio.

Per quanto riguarda la questione del rilascio all'interessato — così come lei specifica nell'ultima parte del suo emendamento, onorevole Marte Ferrari —, la mia impressione è che finiremmo con l'introdurre un elemento restrittivo o, comunque, non perfettamente eterodosso.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, poiché l'onorevole Ferrari si è dovuto allontanare dall'aula, chiedo a lei se dopo le dichiarazioni del relatore, insiste sull'articolo aggiuntivo?

RAFFAELLI MARIO. Lo ritiro.

BALESTRACCI, *Relatore*. A fini interpretativi dichiaro che si dovrebbe rispettare la normativa generale per il rilascio

soltanto agli interessati degli estratti per riassunto degli atti di nascita, richiesti ai sensi dell'articolo 97 del codice civile. Ritengo che questo principio debba essere riaffermato proprio perché il disegno e la proposta di legge Casini tendono ad eliminare la possibilità che fatti strettamente personali, attinenti alla sfera d'intimità dei soggetti, siano resi noti a terzi, a meno che non si tratti della contrazione di un nuovo matrimonio.

**RAFFAELLI EDMONDO.** Riferendomi ai tre tipi di atti previsti nel primo comma del disegno di legge, dichiaro a fini interpretativi che nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita non si deve riportare ogni provvedimento dichiarativo della nullità del matrimonio.

**FRANCHI.** Voterò a favore del disegno di legge anche se preferivo il testo Casini essendo più chiaro e sintetico.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita » (2527).

Presenti . . . . .	30
Votanti . . . . .	29
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2527, risulta assorbita la proposta di legge Casini n. 2450.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Franchi, Galante Garrone, Gava, Gualandi, Mammi, Mastella, Molineri, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Raffaelli Mario, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zaniboni, Zolla.

*Ha dichiarato di astenersi:*

Ferrari Marte.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza (2797).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza ».

L'onorevole Scaiola ha facoltà di svolgere la relazione.

**SCAIOLA, Relatore.** Il disegno di legge in esame inserisce norme integrative alla legge 1° aprile 1981, n. 121, relativa al nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il provvedimento consta di due articoli il cui obiettivo è unicamente quello di rendere possibile, in concreto, la volontà del legislatore, rendendo espletabili i concorsi già banditi e da bandire e dirimendo i dubbi insorti in materia di trattamento economico.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che, fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, cioè sino a che non saranno adeguati gli organici del personale con mansioni di carattere professionale, l'amministrazione della pubblica sicurezza possa avvalersi di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate. Ciò per con-

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

sentire di superare — ovviamente, per un periodo transitorio — i limiti posti dall'articolo 46 della riforma la quale prevede che gli accertamenti della idoneità psicologica e attitudinale dei candidati ai concorsi per la polizia di Stato, debbano essere effettuati dall'amministrazione di pubblica sicurezza solo con le proprie strutture.

Attualmente, è in atto un concorso a 500 posti di vice-ispettore, per il quale sono giunte 32 mila domande e non essendo stato ancora effettuato l'ampliamento dell'organico dei medici è praticamente impossibile procedere, in tempi rapidi, o almeno ragionevoli, all'espletamento di questo concorso.

L'articolo 2 del disegno di legge costituisce una interpretazione autentica della legge di riforma, relativamente al terzo comma dell'articolo 43. Vi è, infatti, la tendenza, da parte di alcuni dipendenti della polizia di Stato, ad interpretare la disposizione del suddetto articolo, quale istituzione di una nuova indennità che vada sommata a quella di istituto, attualmente percepita. In realtà, non risulta esplicitamente dalla norma della legge, e tanto meno dalla rilettura dei lavori preparatori, che il legislatore abbia inteso aggiungere una nuova indennità a quelle già percepite. È evidente, invece, che l'intendimento del legislatore fosse quello di rideterminare l'indennità di istituto già stabilita.

Per i motivi suddetti, e considerando che il disegno di legge propone di consentire una esatta interpretazione della norma ed una concreta interpretazione della medesima per la parte attinente il trattamento economico, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

All'articolo 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate ».

*(È approvato).*

**ART. 2.**

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa ».

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

**ART. 3.**

All'articolo 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è aggiunta la seguente lettera:

s) nelle Commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 il tenente generale ispettore del disciolto Corpo della guardia di pubblica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

**SCAIOLA, Relatore.** Esprime parere favorevole.

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E approvato*).

L'onorevole Carmeno ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

## ART. 4.

Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge è esteso agli articoli 52 e 55.

CARMENO. L'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sancisce che il servizio, prestato per due anni nella polizia di Stato, è sostitutivo del servizio di leva. Questa era la formulazione originaria approvata dalla Camera, ma, nelle burrascose giornate che caratterizzarono, al Senato, l'approvazione della suddetta legge, per una buona intenzione di perfezionismo, invece di usare quella dizione, così come era, si è fatto riferimento al personale di cui all'articolo 47 della legge n. 121.

Va sottolineato, però, che il suddetto articolo non si riferisce a tutto il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ma esclusivamente agli agenti. Si è arrivati, dunque, all'assurdo ed al grottesco che il servizio prestato per due anni come agente della polizia di Stato è sostitutivo del servizio di leva per i medesimi, mentre tutti gli altri, ispettori e commissari devono ugualmente assolvere agli obblighi di leva. Questo fatto crea inconvenienti e ancor più ne creerà con l'espletamento del concorso per numero 500 ispettori; infatti, reclutando direttamente tra i diplomati, ci troveremo di fronte a soggetti che, data l'età ancora piuttosto bassa, non avranno ancora adempiuto agli obblighi di leva, per cui, non appena avrà concluso la scuola, invece di svolgere le funzioni di ispettore, dovrà fare i dodici mesi di servizio di leva. Questo è già in atto per i commissari. È veramente scandaloso che il Governo ignori che i commissari, quelli più giovani reclutati negli ultimi concorsi, invece di svolgere il servizio di polizia giudi-

ziaria, dovranno prestare il servizio di leva.

Ho presentato un'interrogazione e ho parlato con il ministro e il sottosegretario per sottoporre il caso di un commissario che dirigeva una squadra mobile a Bologna. Ebbene, proprio in questi giorni mi è stato comunicato che quel commissario, che avrebbe dovuto svolgere il servizio di polizia giudiziaria, è stato chiamato per prestare il servizio militare. Questo è il secondo caso che mi è capitato nel giro di tre, quattro mesi. Posso ammettere che vi siano governi inutili, ma il *non plus ultra* è avere governi assolutamente ciechi, che non vedono quello che succede nella propria amministrazione.

SCAIOLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Carmeno, accettato dal relatore e dal Governo.

(*E approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCHI. Anche questo disegno di legge, al quale darò voto favorevole, dimostra l'insufficienza e l'inadeguatezza della riforma di polizia per cui si è costretti ad avvalersi delle strutture militari. Infatti, nell'articolo 1 è previsto il ricorso non solo a medici o strutture specializzate di altri corpi di polizia ma addirittura delle forze armate. Spero che si mediti sulla riforma in modo da arrivare a scoprirne le lacune.

CARMENO. Voterò a favore del disegno di legge perché l'articolo 1 consentirà un rapido espletamento delle pratiche per avviare i concorsi ad ispettore di polizia introducendo, speriamo, anche una forza nuova e qualificata sulla base dei livelli di professionalità previsti dalla riforma di polizia e soprattutto perché si

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

è eliminata questa grave lacuna esistente nel personale di polizia che ha determinato una serie di inconvenienti pratici non irrilevanti.

Per quanto concerne la restante parte del provvedimento, auspichiamo che vengano rapidamente avviati il confronto e la trattativa, tra i sindacati di polizia ed il Governo, per un nuovo contratto, così da superare ogni norma che riveste caratteri di transitorietà.

**BALESTRACCI.** Il provvedimento in esame si qualifica, soprattutto, per l'articolo 1 che viene a far fronte ad una nuova esigenza, forse non prevista anche da parte dell'amministrazione, rispetto alle domande registrate per il nuovo concorso. Con questo articolo, infatti, alla amministrazione della pubblica sicurezza vengono offerti gli strumenti opportuni per potere, con sollecitudine, effettuare l'espletamento di quel concorso che è un punto fondamentale per l'attuazione della legge n. 121.

Ritengo che l'amministrazione della pubblica sicurezza potrà, tramite il nuovo reclutamento, trovare una sua più puntuale definizione ed acquisire maggiore professionalità.

Gli altri elementi introdotti con il provvedimento in esame sono di semplice attuazione della suddetta legge n. 121, e se è giusto che siano stati introdotti in questo provvedimento, avrebbero potuto, però, essere considerati anche in un altro progetto di legge.

Il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ha, soprattutto, carattere di assenso alla proposta del Governo per l'espletamento di un concorso in tempi molto rapidi, atteso, altresì, che la pubblica sicurezza ha un organico difettoso che necessita, quanto prima, di essere rivisto.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza » (2797).

Presenti e votanti . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Franchi, Galante Garrone, Gava, Gualandi, Mammi, Mastella, Molineri, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Raffaelli Mario, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zaniboni, Zolla.

**La seduta termina alle 11,20.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO